



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



CIRCOLARE N. 13 /D

Protocollo: n. 44541/RU

Roma, 11 aprile 2011

Rif.: Vs.

Alle Direzioni Interregionali, Regionali
e Provinciali dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Allegati: 2

e, per conoscenza:

Alla Direzione centrale accertamenti e
controlli
SEDE

Alla Direzione centrale affari giuridici e
contenzioso
S E D E

Alla Direzione centrale gestione tributi
e rapporto con gli utenti
S E D E

Alla Direzione centrale per l'analisi
merceologica e per lo sviluppo dei laboratori
chimici
S E D E

Alla Direzione centrale relazioni internazionali
SEDE

Alla Direzione centrale tecnologie per
l'innovazione
SEDE

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Antidroga
Via Po, n.16/A
00198 - Roma

Al Ministero della Salute
Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi
Medici - *Ufficio Centrale Stupefacenti*
Via G. Ribotta n.5
00144 ROMA

Al Ministero dell'Interno
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga
Via Torre di Mezzavia n.9/121
00173 ROMA

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
ed i Sistemi Informativi e Statistici
Viale dell'Arte n.16
00144 ROMA

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise n.2
00187 Roma
Dipartimento per l'Impresa e
l'Internazionalizzazione
Viale Boston n.25
00144 ROMA

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile n.51
00162 ROMA
urp@gdf.it

Al Comando Carabinieri per la Tutela della
Salute
Piazza Marconi n.25
00144 ROMA
cctutesalutecdo@carabinieri.it

All'Istituto Nazionale per il Commercio Estero
Via Liszt n.21
00144 ROMA
ice@ice.it

All'ASSOPORTI
Associazione dei Porti Italiani
Corso Rinascimento n.24
00186 ROMA
info@assoporti.it

Alla CONFINDUSTRIA
Confederazione Generale dell'Industria
Italiana
V.le dell'Astronomia n.30
00144 ROMA
dg@confindustria.it

Alla Confcommercio – Imprese per l'Italia
Piazza G. G. Belli n.2
00153 ROMA
confcommercio@confcommercio.it

All'UNIONCAMERE
Unione Italiana delle Camere di Commercio,
Industria, Agricoltura e Artigianato
Piazza Sallustio n.21
00187 ROMA
segreteria.generale@unioncamere.it

Alla CONFETRA
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti
e della Logistica
Via Panama n.62
00198 ROMA
confetra@confetra.com

All'ASSITERMINAL
Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Via Felice Romani n.8
16122 GENOVA
terminalporti@assiterminal.it

All'A.I.C.E.
Associazione Italiana Commercio Estero
Corso Venezia n.47/49
20121 MILANO
info@aicebiz.com

Alla FEDESPEDI
Federazione Nazionale delle Imprese di
Spedizioni Internazionali
Via E. Cornalia n.19
20124 MILANO
fedespedi@fedespedi.it

Alla Camera di Commercio
Internazionale – Sezione Italiana
Via Barnaba Oriani n. 34
00139 ROMA
icc@cciitalia.org

All'ANASPED
Associazione Nazionale Spedizionieri
Doganali
Via XX Settembre, 3
00187 - ROMA
info@cnsd.it

All'ASSOCAD
Associazione Nazionale Centri di Assistenza
Doganale
Via dei trasporti n. 2/A
41012 CARPI (MO)
info@assocad.it

All'ASSOLOGISTICA
Associazione Italiana Imprese di Logistica
Via Cornalia n.19
20124 MILANO
milano@assologistica.it

All'A.F.I.
Associazione Farmaceutici Industria
Viale Ranzoni n.1
20149 MILANO
segreteria@afiscientifica.it

All'A.I.S.A.
Associazione Industria Salute Animale
Via Giovanni da Procida n.11
20149 MILANO
aisa@federchimica.it

All'ASCOFARVE
Associazione Nazionale Distributori
Medicinali Veterinari
Via dei Gracchi n.137
00192 ROMA
direzione@ascofarve.com

All'AssICC
Associazione Italiana Commercio Chimico
Corso Venezia n.47/49
20121 MILANO
info@assicc.it

All'ASSOGENERICI
Associazione Nazionale Industrie Farmaci
Generici
Piazzale R. Ardigò n.30
00142 ROMA
info@assogenerici.it

All'Asso-Ram
Associazione dei Rappresentanti Agenti
Depositari Concessionari di Medicinali e
Affini
Via Pietro Cossa n.41
00193 ROMA
info@assoram.it

Alla Federchimica – AISPEC
Associazione Nazionale Imprese Chimica Fine
e Settori Specialistici
Via Giovanni da Procida n.11
20149 MILANO
aispec@federchimica.it

All'A.D.F.
Associazione Distributori Farmaceutici
Via Milano n.58
00184 ROMA
adf@adfsalute.it

Alla Federchimica – ASCHIMFARMA
Associazione Nazionale Produttori Principi
Attivi e Intermedi per l'Industria Farmaceutica
Via Giovanni da Procida n.11
20149 MILANO
aschimfarma@federchimica.it

Alla Farindustria
Largo del Nazareno n.3/8
00187 ROMA
farindustria@farindustria.it.

Alla Federfarma Servizi
Via Torino n.146
00184 ROMA
federfarmaservizi@yahoo.it

Alla C.P.A. Chemical Pharmaceutical
Generic Association
Via Melchiorre Gioia n.66
20125 MILANO
Fax 026692373
info@cpa-italy.org

All'Union Chimica – Confapi
Via del Plebiscito n.112/117
00186 ROMA
unionchimica@confapi.it

OGGETTO: Precursori di droghe - Regolamento (UE) n. 225/2011 della Commissione del 7 marzo 2011 - Modifica dell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1277/2005.

Di seguito e con riferimento alla circolare n. 32/D, prot. n.8313 del 3 agosto 2005, emanata da questo Ufficio per la corretta applicazione della complessiva disciplina del commercio e movimentazione dei precursori di droghe e dei prodotti chimici di base e ad integrazione di quanto comunicato con circolare n.12/D, prot. n.61337/RU del 30 aprile 2009, si comunica che sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'8 marzo 2011, serie L 61, pagine 2, 3 e 4, è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 225/2011 della Commissione del 7 marzo 2011, che si trasmette in allegato, che modifica il Regolamento (CE) n. 1277/2005.

La modifica introdotta è costituita dalla sostituzione dell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1277/2005. Tale Allegato IV, com'è noto, elenca per ciascuna delle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 indicate nell'allegato del Regolamento (CE) n.111/2005, i paesi in relazione ai quali è necessaria una notifica preventiva all'esportazione. Ne consegue che gli elenchi di cui all'Allegato IV includono paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notifiche preventive alle esportazioni a norma dell'articolo 12, paragrafo 10, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

In pratica, nei nuovi elenchi (Allegato IV) riportati nel Regolamento (CE) n. 225/2011, rispetto a quanto riportato nell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1277/2005, già modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, sono stati aggiunti l'Afghanistan, l'Australia e il Ghana ed è stato contemplato l'invio della notifica di pre-esportazione a qualsiasi paese terzo destinatario di spedizioni di acido fenilacetico, precursore di categoria 2.

Nel concreto, fermo restando l'obbligatorietà dell'autorizzazione per ogni singola esportazione di precursori di droghe di categoria 2, il nuovo regolamento, sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 12 – punto 1 – comma 3 del Regolamento (CE) n.111/2005, ha esteso l'obbligo di autorizzazione singola per l'esportazione di **Metilettilchetone, Toluene, Acetone ed Etere etilico**, inclusi nella categoria 3, per i seguenti paesi: **Afghanistan, Australia e Ghana**.

Nulla è innovato invece per quanto attiene ai rimanenti precursori di categoria 3 costituiti dall'acido cloridrico e dall'acido solforico, per i quali permane l'obbligo di autorizzazione singola per l'esportazione verso i paesi precedentemente individuati (Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Perù Turchia e Venezuela).

In relazione a quanto esposto non appare superfluo rammentare che, nel nostro Paese, gli adempimenti connessi alle notifiche di pre-esportazione ed al rilascio delle autorizzazioni di esportazione, rientrano nella sfera di competenza dell'Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute.

Premesso quanto sopra ed in ottemperanza a quanto disposto dal nuovo Regolamento (CE) n. 225/2011, entrato in vigore il 28 marzo 2011, si precisa che l'Allegato 5 della citata circolare n. 32/D, prot. n.8313 del 3 agosto 2005, dev'essere considerato sostituito con il nuovo elenco riportato nell' "Allegato 5" accluso alla presente.

Codeste Direzioni provvederanno a diramare il contenuto della presente comunicazione ai dipendenti uffici, facendo presente che restano valide tutte le altre disposizioni impartite con la predetta circolare n. 32/D.

Riguardo al contenuto della presente circolare, le associazioni di categoria, cui la presente viene inviata per opportuna conoscenza, sono pregate di sensibilizzare i propri operatori associati che effettuano operazioni di esportazione di sostanze classificate come precursori di droghe, anche in considerazione del quadro sanzionatorio contenuto nell'articolo 70 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in caso di esportazioni non autorizzate.

Il Direttore dell'Ufficio Centrale Antifrode
Dr. Giovanni Bocchi

ALLEGATO 5 (*)

PRECURSORI DI DROGHE DI CATEGORIA 3

**Destinazioni verso le quali occorre la preventiva autorizzazione di
esportazione dell'autorità competente
(in Italia: Ministero della Salute – Ufficio Centrale Stupefacenti)**

Sostanza	Destinazione	
Metiletilchetone (MEK) 1) Toluene 1) Acetone 1) Etere etilico 1)	Afghanistan Australia Antigua e Barbuda Argentina Benin Bolivia Brasile Canada Isole Cayman Cile Colombia Costa Rica Repubblica Dominicana Ecuador Egitto El Salvador Etiopia Ghana Guatemala Haiti Honduras India Giordania	Kazakistan Libano Madagascar Malaysia Maldive Messico Nigeria Oman Pakistan Paraguay Perù Filippine Repubblica Moldova Repubblica di Corea Federazione russa Arabia Saudita Tagikistan Turchia Emirati arabi uniti Repubblica unita di Tanzania Uruguay Venezuela
Cloruro di idrogeno (acido cloridrico) Acido solforico	Bolivia Cile Colombia Ecuador	Perù Turchia Venezuela

1) I sali di tali sostanze in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

(*) Sostituisce l'Allegato 5 riportato nella circolare n. 32/D, prot. n.8313 del 3 agosto 2005.

REGOLAMENTO (UE) N. 225/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce se siano necessarie misure specifiche di controllo sull'esportazione di precursori di droghe dall'Unione europea. L'allegato IV del suddetto regolamento elenca, per ciascuna delle sostanze delle categorie 2 e 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, i paesi in relazione ai quali è necessaria una notificazione preventiva all'esportazione. Gli elenchi includono paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive all'esportazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

(2) In occasione della sua seconda riunione avvenuta l'8 marzo 2010, la Commissione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti ha deciso di includere l'acido fenilacetico nella tabella I della succitata convenzione. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 10, della convenzione, ciascuna parte del territorio dal quale una sostanza figurante alla tabella I deve essere esportata, vigila affinché, prima dell'esportazione, le sue autorità competenti forniscano alle autorità competenti del paese importatore le informazioni relative all'esportazione.

(3) A seguito della decisione di includere l'acido fenilacetico nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite, occorre modificare l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 per garantire che tutte le esportazioni di acido fenilacetico dall'Unione europea siano precedute da una notificazione preventiva.

(4) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 non elenca tutti i paesi terzi che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione ⁽³⁾, hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive all'esportazione per determinate sostanze classificate delle categorie 2 e 3. L'Afghanistan, l'Australia e il Ghana ne hanno fatto richiesta e vanno pertanto aggiunti.

(5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1277/2005.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 22, del 26.1.2005, pag. 1.⁽²⁾ GU L 202, del 3.8.2005, pag. 7.⁽³⁾ GU L 95 del 9.4.2009, pag. 13.

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

1. Elenco dei paesi di cui all'articolo 20 per i quali una notificazione preventiva è prevista per le esportazioni di sostanze classificate della categoria 2, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005

Sostanza	Destinazione	
Anidride acetica Permanganato di potassio Acido fenilacetico	Qualsiasi paese terzo	
Acido antranilico	Afganistan Australia Antigua e Barbuda Benin Bolivia Brasile Canada Isole Cayman Cile Colombia Costa Rica Repubblica dominicana Ecuador Etiopia Ghana Haiti India Indonesia Giordania Kazakistan Libano Madagascar	Malaysia Maldive Messico Nigeria Oman Paraguay Perù Filippine Repubblica moldova Federazione russa Arabia Saudita Sud Africa Tagikistan Turchia Emirati arabi uniti Repubblica unita di Tanzania Venezuela
Piperidina	Afganistan Australia Antigua e Barbuda Benin Bolivia Brasile Canada Isole Cayman Cile Colombia Costa Rica Repubblica dominicana Ecuador Etiopia Ghana Haiti India Indonesia Giordania Kazakistan Libano Madagascar	Malaysia Maldive Messico Nigeria Oman Paraguay Perù Filippine Repubblica moldova Federazione russa Arabia Saudita Tagikistan Turchia Emirati arabi uniti Repubblica unita di Tanzania Stati Uniti d'America Venezuela

2. Elenco dei paesi di cui agli articoli 20 e 22 per i quali una notificazione preventiva e un'autorizzazione all'esportazione è richiesta per le esportazioni di sostanze classificate della categoria 3 di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005

Sostanza	Destinazione	
Metiletilchetone (MEK) ⁽¹⁾	Afganistan	Libano
Toluene ⁽¹⁾	Australia	Madagascar
Acetone ⁽¹⁾	Antigua e Barbuda	Malaysia
Etere etilico ⁽¹⁾	Argentina	Maldive
	Benin	Messico
	Bolivia	Nigeria
	Brasile	Oman
	Canada	Pakistan
	Isole Cayman	Paraguay
	Cile	Perù
	Colombia	Filippine
	Costa Rica	Repubblica moldova
	Repubblica dominicana	Repubblica di Corea
	Ecuador	Federazione russa
	Egitto	Arabia Saudita
	El Salvador	Tagikistan
	Etiopia	Turchia
	Ghana	Emirati arabi uniti
	Guatemala	Repubblica unita di Tanzania
	Haiti	Uruguay
	Honduras	Venezuela
	India	
	Giordania	
	Kazakistan	
Acido cloridrico	Bolivia	Perù
Acido solforico	Cile	Turchia
	Colombia	Venezuela
	Ecuador	

⁽¹⁾ Ciò include i sali di queste sostanze in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.»